

STUDIO LEGALE

Avvocato Alessio Orsini

Tribunale di PADOVA – 14/03/2019 - Opposizione a decreto ingiuntivo – assenza della prova del credito – Sospensione della provvisoria esecuzione.

Giudice : Nicoletta Lolli

Avv. Alessio Orsini

Con questa ordinanza, il Tribunale di Padova ha rilevato che a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo il certificato ex art. 50 TUB prodotto dalla banca a corredo dell'azione monitoria *“non ha sicuramente alcuna efficacia probatoria nella causa di merito”*, poiché laddove vengano contestate *“vari poste, la banca avrebbe dovuto dimostrare come il suo credito si era formato attraverso la produzione di tutti gli estratti conto, non potendo contare sul principio di non contestazione”*.

Rilevando *“pertanto che allo stato, in assoluta assenza di prova della formazione del credito, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo deve essere integralmente sospesa”*.

Viale Treviri n. 202-63100 Ascoli Piceno (AP)

Via Ravenna n. 151 – 47814 Bellaria (Rimini)

Tel. 0736.263751 - Fax 0736.252540 - Cell. 347.6465594

Mail : avv.orsinialessio@gmail.com - Studio : studioavvorsini@gmail.com

www.orsinialessio.it



TRIBUNALE DI PADOVA
Seconda sezione civile

N. /2018

Il giudice, letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede rilevato che l'eccezione di incompetenza, in ragione del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 co 2 c.c., può essere decisa con il merito della causa;

rilevato che nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposta è attrice sostanziale e deve provare il suo credito;

rilevato che il certificato ex art. 50 TUB prodotto nella procedura monitorio è un mero estratto di saldaconto e non un estratto conto, atteso che ci si è limitati a riportare il saldo del conto corrente senza alcuna indicazione di come il credito si sia formato e pertanto tale certificato non ha sicuramente alcuna efficacia probatoria nella causa di merito;

rilevato che, essendo state contestate varie poste, la banca avrebbe dovuto dimostrare come il suo credito si era formato attraverso la produzione di tutti gli estratti conto, non potendo contare sul principio di non contestazione;

rilevato pertanto che allo stato, in assoluta assenza di prova sulla formazione del credito, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo deve essere integralmente sospesa;

rilevato che, trattandosi di causa sottoposta a mediazione obbligatoria, è necessario che l'opponente instauri la relativa procedura;

rilevato che il provvedimento in ordine ai termini ex art. 183 co. VI c.p.c. va riservato all'esito della procedura di mediazione

PER QUESTI MOTIVI

Sospende la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

asigna agli oppositori termine di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per instaurare la procedura di mediazione;

rinvia al 10/7/2019 ore 9 ss, riservando all'esito il provvedimento in ordine alla concessione dei termini ex art. 183 co. VI c.p.c..

Si comunichi.

Padova, 14/3/2019

Il giudice
(Nicoletta Loli)

Depositato in cancelleria
Padova 18 MAR 2019
Il Cancelliere
Deborah PERDICHIZZI